



**REGOLAMENTO CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA
PER I CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLE IMPRESE DELLA Z.I.A.**

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 – Anagrafica delle imprese contribuenti	3
Articolo 4 – Natura e Determinazione del contributo annuale.....	4
Articolo 5 – Periodicità e versamenti del contributo annuale	5
Articolo 7 - Poteri istruttori.....	6
Articolo 8 – Sanzioni ed interessi.....	6
Articolo 9 – Sollecito di pagamento, riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ed esecuzione forzata.....	7
Articolo 10 – Contenzioso	8
Articolo 11 – Dilazione di pagamento	8
Articolo 12 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore.....	10
Articolo 13 – Clausola di adeguamento	11



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.1) Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui vengono determinati e riscossi i contributi annuali a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio Z.I.A. per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) ss.mm.ii., convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 34;
- 1.2) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Consorzi Industriali ex Art. 36 della Legge 5/10/1991, n° 317 e ss.mm.ii.;

Articolo 2 - Definizioni

- 2.1) Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni per come le stesse risultano utilizzate nel presente testo regolamentare:
 - Per “*Legge Istitutiva*” s’intende il Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 3 aprile 1947 n° 372, recante “*Istituzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana*” e ss.mm.ii.;
 - Per “*Legge Nazionale*” s’intende il Legge 5/10/1991, n° 317 (agli art. 36 commi 4° e 5°) che disciplinano i Consorzio Industriali quali Enti Pubblici Economici e ss.mm.ii.;
 - Per “*Legge Regionale*” s’intende la Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 44, recante “*Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015*” e ss.mm.ii.;
 - Per “*Statuto del Consorzio Z.I.A.*” lo statuto del Consorzio Z.I.A. approvato in sede di Assemblea straordinaria del Consorzio Z.I.A. in data 26/03/2020 e ss.mm.ii.;
 - Per “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*” s’intende l’area geografica così come definita dal Regio Decreto-Legge 24 luglio 1938 e ss.mm.ii., riportata sul sito internet del Consorzio Z.I.A.;
 - Per “*Contributo annuale*” s’intende il contributo deliberato dall’Assemblea dei soci del Consorzio Z.I.A. ai sensi dell’Art. 5, comma 1.5 e dall’Art. 13, Comma 1, lett. c) dello “*Statuto del Consorzio Z.I.A.*”, in ottemperanza all’Art. 15, comma 1 punto c) della “*Legge Regionale*”;



- Per “*Imprese contribuenti*” s’intendono tutte le imprese con sede legale ed una o più unità locali localizzate nel “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*” ed iscritte al registro imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara (ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581);

Articolo 3 – Anagrafica delle imprese contribuenti

- 3.1) L’anagrafica delle “*imprese contribuenti*” è tenuta dagli Uffici del Consorzio Z.I.A. ed aggiornata con cadenza annuale;
- 3.2) Ai fini dell’aggiornamento di cui al comma precedente gli Uffici del Consorzio Z.I.A. preposti all’aggiornamento, provvedono, entro il 30 Maggio di ogni anno a verificare i dati delle “*imprese contribuenti*” che vengono richiesti, entro il 30 Marzo di ogni anno, al registro Imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara od estratti da altre banche dati equivalenti;
- 3.3) Contribuiscono all’aggiornamento dell’anagrafica delle “*imprese contribuenti*” anche ulteriori rilevazioni che possono essere disposte e programmate dagli uffici del Consorzio Z.I.A., quali, ad esempio: censimenti e questionari rivolti alle stesse “*imprese contribuenti*”, finalizzati a effettuare una ricognizione sulle superfici di insediamento di ogni singola impresa insediata nel “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*”; estrazioni e controlli incrociati di dati provenienti da banche dati pubbliche anche geo-referenziate; verifiche puntuali con sopralluoghi nelle aree interessate del “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*”;
- 3.4) L’anagrafica delle “*imprese contribuenti*” può essere costituita da diversi elenchi di diverse tipologie di “*imprese contribuenti*”, suddivise per aree geografiche, per tipologia di imprese, per superficie di insediamento e per ogni altro parametro ritenuto utile per la gestione della suddetta anagrafica;
- 3.5) Entro il 30 Giugno di ogni anno, con atto amministrativo di ricognizione dell’Amministratore Unico, vengono determinati gli elenchi costituenti l’anagrafica;
- 3.6) Eventuali chiarimenti, interpretazioni, contestazioni e quanto di altro proposto dalle “*imprese contribuenti*”, incluse nella suddetta anagrafica, rispetto alla localizzazione delle medesima “*imprese contribuenti*”, nel “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*”, dovranno pervenire a mezzo PEC al Consorzio Z.I.A. e verranno definite, in contraddittorio con le medesime “*imprese contribuenti*”, nei termini di 60 giorni dalle singole istanze; le suddette istanze, nel caso siano inviate con riferimento a quanto previsto dal successivo Art. 9, sospendono i termini del procedimento di riscossione che riprendono al termine delle stesse.



Articolo 4 – Natura e Determinazione del contributo annuale

- 4.1) Il “*Contributo annuale*” è dovuto dalle “*imprese contribuenti*” secondo quanto previsto dalla “*Legge Regionale*” all’Art. 15, Comma 1, lett. c) “*per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341*; lo stesso è, quindi, dovuto dalle “*imprese contribuenti*” per lo svolgimento di servizi pubblici di natura “*indivisibile*” e “*non a corrispettivo*” previsti sia dalla “*Legge Istitutiva*”, sia dalla “*Legge Nazionale*” che dalla “*Legge Regionale*”; sono inclusi in tali servizi tutti i costi per la gestione degli stessi tra cui gli ammortamenti pluriennali per le opere pubbliche e gli investimenti in infrastrutture;
- 4.2) Gli importi del “*Contributo annuale*” vengono richiesti e corrisposti per “*pubblico interesse*” (quindi per la realizzazione dei suddetti “*servizi indivisibili*”) e la determinazione dello stesso “*Contributo annuale*” non avviene per libera contrattazione e successivo contratto tra le parti coinvolte (Consorzio Z.I.A. ed “*imprese contribuenti*”), ma quale atto obbligatorio ex “*Legge Nazionale*” e “*Legge Regionale*”;
- 4.3) Il “*Contributo annuale*” viene determinato annualmente dall’Assemblea del Consorzio Z.I.A. ai sensi dell’Art. 5, comma 1.5 e dall’Art. 13, Comma 1, lett. c) dello “*Statuto del Consorzio Z.I.A.*”, in ottemperanza all’Art. 15, comma 1 punto c) della “*Legge Regionale*” ed in occasione dell’approvazione del Bilancio preventivo per l’anno successivo;
- 4.4) Nella determinazione del “*Contributo annuale*” l’Assemblea del Consorzio Z.I.A. può determinare lo stesso secondo caratteristiche delle “*imprese contribuenti*” selezionate dalla stessa Assemblea in modalità trasparente e non discriminatoria;
- 4.5) Per le imprese che risultano inattive presso il registro Imprese della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il “*Contributo annuale*” dovuto per ogni anno risulta ridotto del 50%;
- 4.6) Per le imprese che risultano oggetto di procedura fallimentare, con sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’Art. 16 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passata in giudicato, il “*Contributo annuale*” non è dovuto dalla data della suddetta sentenza e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.; per le imprese che risultano oggetto di liquidazione coatta amministrativa, con provvedimento di liquidazione di cui all’Art. 197 del R.D. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., passato in giudicato, il “*Contributo annuale*” non è dovuto dalla data del suddetto provvedimento di liquidazione e salvo il caso in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa;

Articolo 5 – Periodicità e versamenti del contributo annuale

- 5.1) Il “*Contributo Annuale*” è dovuto, da ciascuna delle “*imprese contribuenti*”, in ragione della determinazione dello stesso a cura dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A e di cui al precedente comma 4 dell’Art. 4;
- 5.2) Il “*Contributo Annuale*” è dovuto, per anno solare, da tutte quelle “*imprese*” che risultano “*imprese contribuenti*”, a seguito delle procedure di aggiornamento dell’“*Anagrafica delle imprese contribuenti*” di cui al precedente Articolo 3;
- 5.3) Per le “*imprese contribuenti*” che risultano disporre di sede legale od una o più unità locali nel “*Perimetro del Consorzio Z.I.A.*”, per periodi inferiori all’anno solare, il “*Contributo annuale*” risulta proporzionalmente ridotto su base annua; la riduzione può essere operata d’ufficio da parte del Responsabile del Procedimento di cui al successivo Articolo 6 o su richiesta delle medesime imprese e previa verifica da parte degli uffici del Consorzio Z.I.A.;
- 5.4) A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione di “*Contributo Annuale*”;
- 5.5) A seguito delle procedure di aggiornamento dell’“*Anagrafica delle imprese contribuenti*” di cui al precedente Articolo 3, entro il 30 Luglio di ogni anno, il Consorzio Z.I.A. provvede ad emettere le fatture/ricevute/cartelle di pagamento per il “*Contributo Annuale*” alle singole “*imprese contribuenti*” con arrotondamento all’euro (per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo);
- 5.6) Il pagamento del “*Contributo Annuale*” avviene, a cura delle “*imprese contribuenti*”, entro il mese di settembre di ogni anno solare, salvo diverse determinazioni assunte in sede di Assemblea e, comunque, per come coerentemente disposto con le delibere assembleari, in sede di fatturazione/ricevutazione/emissione cartella dello stesso di cui al precedente Comma 4, entro il 31 dicembre di ogni anno solare;
- 5.7) Nel caso di importi superiori all’importo di euro 500,00 il pagamento può essere disposto, dalle singole “*imprese contribuenti*” in modalità frazionata e, comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno come meglio stabilito al seguente Art. 11;
- 5.8) Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo pagamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo;
- 5.9) Il pagamento del “*Contributo Annuale*” deve essere effettuato con arrotondamento all’euro sia per la fatturazione annuale come sopra indicato al precedente comma 4, sia per gli importi eccedenti e relativi al successivo Articolo 8, sempre per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi e per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 6 – Responsabile del procedimento

- 6.1) Con atto dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. è designato un funzionario, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al “*Contributo Annuale*”, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso “*Contributo Annuale*”;
- 6.2) In assenza dell'atto dell'Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. di cui al precedente comma 1, le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al “*Contributo Annuale*”, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso “*Contributo Annuale*” sono attribuite all'Amministratore Unico;

Articolo 7 - Poteri istruttori

- 7.1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi relativi al “*Contributo Annuale*”, il Responsabile dei procedimenti di cui al precedente Art. 6 può inviare questionari alle “*imprese contribuenti*”, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso alle sedi delle “*imprese contribuenti*”, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
- 7.2) In caso di mancata collaborazione delle “*imprese contribuenti*”, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;

Articolo 8 – Sanzioni ed interessi

- 8.1) In caso di omesso o insufficiente pagamento entro la data indicata ai sensi del precedente Art. 5, comma 4 del “*Contributo Annuale*”, si applica, alle “*imprese contribuenti*” inadempienti, una sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento dell'importo non tempestivamente pagato;
- 8.2) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto, per analogia, per le attività di “*ravvedimento operoso*” dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- 8.3) La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti, per mero errore materiale, ad un Ente diverso dal Consorzio Z.I.A.;

- 8.4) La contestazione della violazione di cui al precedente comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di omesso o insufficiente versamento;
- 8.5) Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati del 3%; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 – Sollecito di pagamento, riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ed esecuzione forzata

- 9.1) La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di “*Contributo Annuale*”, maggiorata delle sanzioni e degli interessi di cui al precedente Articolo 8, è effettuata, preventivamente tramite sollecito di pagamento, trasmessa a mezzo PEC o mediante Raccomandata A.R. e nel quale sono indicati i termini per il relativo versamento dell’importo dovuto e, quindi, in caso di ulteriore insolvenza, mediante ingiunzione fiscale di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639, nonché attraverso iscrizione a ruolo di cui al DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193;
- 9.2) L’ingiunzione fiscale di pagamento, trasmessa a mezzo PEC o mediante Raccomandata A.R. od anche notificata con messo notificatore, contiene i seguenti elementi minimi:
- L’intimazione a pagare la somma di cui si chiede la riscossione maggiorata delle sanzioni e degli interessi come sopra individuati all’Art. 8;
 - La fissazione del termine per adempiere al pagamento che non può superare i 30 (trenta) giorni solari e consecutivi;
 - L’avvertenza che in difetto di pagamento si procederà al recupero coattivo e quindi all’esecuzione forzata;
 - La motivazione dell’ingiunzione, anche per relationem, facendo riferimento al titolo presupposto;
 - L’indicazione dell’autorità giudiziaria presso la quale ci si può opporre e dei termini entro i quali può essere proposta opposizione;
- 9.3) Per le somme da liquidarsi e non versate, anche a seguito dell’ingiunzione fiscale di cui al Comma precedente, il Consorzio Z.I.A. avvierà, in un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento previsto dall’ingiunzione fiscale, quindi in un tempo massimo di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione fiscale, la procedura di esecuzione forzata;

- 9.4) In caso di esecuzione forzata di cui al Comma precedente il Consorzio Z.I.A. procede sia con il pignoramento immobiliare, sia con il pignoramento mobiliare, sia con il pignoramento presso terzi; in tutti i casi si applicano i limiti di legge riguardanti i beni e le somme impignorabili;
- 9.5) Le attività di esecuzione forzata di cui al precedente comma potranno essere affidate, tutte od in parte, a soggetti, esterni al Consorzio Z.I.A., specializzati in tale attività e secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti;
- 9.6) Per le attività di iscrizione a ruolo ex Articoli 1, comma 3 e Art.2 del DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193, si applicano le relative procedure;

Articolo 10 – Contenzioso

- 10.1) Per qualunque contenzioso in materia di “*Contributo Annuale*” si applicano la “*Legge Nazionale*” e la “*Legge Regionale*”, nonché ogni altra norma di riferimento;

Articolo 11 – Dilazione di pagamento

- 11.1) Il Consorzio Z.I.A. può disporre su richiesta delle singole “*imprese contribuenti*” interessate che si trovano in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione del versamento dovuto a seguito, sia della fatturazione/ricevutazione/emissione cartella di cui al precedente Art. 5, sia a seguito delle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9;
- 11.2) Nel caso in cui l’entità dei “*Contributi Annuali*” per importi relativi sia alla fatturazione/ricevutazione/emissione di cartella di cui al precedente Art. 5, sia alle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9, comprensivi, nel caso, di interessi e sanzioni, sia pari o superiore a Euro 500,00, può essere concessa una dilazione del pagamento secondo il seguente schema di riferimento:

Fascia di importo	Numero di rate massimo
Da Euro 500,00 ad euro 1.000,00	Fino a 4 rate mensili
Da Euro 1.000,01 ad euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da Euro 3.000,01 ad euro 10.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Oltre 10.000,01 euro	Fino a 36 rate mensili

- 11.3) Al fine di usufruire della rateizzazione singole “*imprese contribuenti*” interessate devono presentare apposita istanza al Consorzio Z.I.A.;

- 11.4) Per importi fino ad euro 10.000,00 euro è sufficiente presentare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stato temporaneo di difficoltà della propria attività economica da parte del legale rappresentante della singola “*impresa contribuente*” interessata;
- 11.5) Per importi oltre ad euro 10.000,00 euro occorre presentare una apposita relazione sulla condizione economico finanziaria relativa all’ “*impresa contribuente*” interessata, da redigersi e sottoscrivere a cura di Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 11.6) Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente comma 2 la rateazione di un importo superiore ad euro 10.000,00, la concessione di tale rateizzazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
- 11.7) E’ sempre ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei ed oggettivi che impediscano il ricorso alla liquidità delle “*imprese contribuenti*” a cui è stata concessa apposita dilazione;
- 11.8) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica e finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo del doppio delle rate mensili (quindi con un massimo di 72 rate), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso
- 11.9) Il Responsabile del procedimento di cui al precedente Art. 6, stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al precedente comma2, nonché di eventuali piani di rateizzo rilasciati e non ancora conclusi.
- 11.10) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento sia della fatturazione/ricevutazione/emissione cartella di cui al precedente Art. 5, sia delle attività di Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, esecuzione forzata ed iscrizione a ruolo di cui al precedente Art. 9;
- 11.11) La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del Responsabile del procedimento di cui al precedente Art. 6.
- 11.12) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell’istanza aumentato di due punti percentuali, purché non superiore alla misura annua del 5%. L’ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite;



- 11.13) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- 11.14) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione:
- L'“*impresa contribuente*” che aveva ottenuto la rateazione decade automaticamente dalla rateazione;
 - L'intero importo ancora dovuto per “*Contributi Annuali*”, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - Il carico determinato non può più essere rateizzato;
- 11.15) L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;
- 11.16) Le attività di esecuzione forzata di cui al precedente Art. 9 possono essere intraprese solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione; sono fatte comunque salve le procedure di esecuzione forzata già avviate alla data di concessione della rateazione; nel caso con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione delle attività di esecuzione forzata;

Articolo 12 – Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore

- 12.1) È abrogata ogni altra eventuale norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
- 12.2) In sede di prima applicazione (“*Contributo Annuale*” anno 2021);
- Non si applica il Comma 2 dell'Art. 3 e vigono le seguenti disposizioni: Ai fini dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'Art. 3, gli Uffici del Consorzio Z.I.A. preposti all'aggiornamento, provvedono, entro il 20 Ottobre 2021 a verificare i dati delle “*imprese contribuenti*” che sono stati chiesti, entro il 25 Settembre 2021 al registro Imprese della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
 - Non si applica il comma 5 dell'Art. 3 e vigono le seguenti disposizioni: Entro il 27 Ottobre 2021, con atto amministrativo di ricognizione dell'Amministratore Unico, vengono determinati gli elenchi costituenti l'anagrafica;
 - Non si applica il comma 4 dell'Art. 5 e vigono le seguenti disposizioni: A seguito delle procedure di aggiornamento dell'“*Anagrafica delle imprese contribuenti*” di cui al precedente Articolo 3, entro il 31 Ottobre 2021 il Consorzio Z.I.A. provvede ad



emettere le fatture/ricevute/cartelle di pagamento per il “*Contributo Annuale*” alle singole “*imprese contribuenti*” con arrotondamento all’euro (per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo);

- 12.3) Sono fatte salve tutte le disposizioni assunte dagli Organi del Consorzio Z.I.A. in tema di “*Contributo Annuale*”, tra cui le attività di fatturazione/ricevutazione/emissione cartelle e riscossione dello stesso, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento;
- 12.4) Le attività di cui ai precedenti Articoli 9 ed 11 si applicano, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, anche ai contributi pregressi e non versati relativi all’anno 2020 ed agli anni precedenti, comunque in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 8 al comma 4;
- 12.5) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A.

Articolo 13 – Clausola di adeguamento

- 13.1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della “*Legge Nazionale*”, della “*Legge Regionale*” e dello “*Statuto del Consorzio Z.I.A.*”;
- 13.2) Ai fini di cui sopra provvede con proprio atto ricognitivo l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A.